

N. 941/10 Sent.

N. 622/09 R.G.

N. 6520 Cron.

Oggetto: *Multita*  
*contratto a termine*

15.12.10

15.12.10



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI BERGAMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della **dott.ssa Antonella Troisi** ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro n. 622/2009 R.G. promossa con ricorso depositato il 27 marzo 2009

**Da:**

**Valentina Petkova** con il proc. dom. avv. Pierluigi Boiocchi del foro di Bergamo giusta procura a margine del ricorso depositato

-ricorrente

**contro:**

**HERTZ ITALIANA S.P.A.** in persona del legale rappresentante pro-tempore, con i proc. avv. Roberto Pessi e Raffaele Fabozzi del foro di Milano e dall'Avv.proc. Dom. Marco Amorese del foro di Bergamo come da delega in atti.

-resistente

**Oggetto:** Contratto a termine

Causa discussa all'udienza del **15 dicembre 2010**

**CONCLUSIONI:**

**Parte ricorrente:**

Come da ricorso depositato in data 27 marzo 2009

**Parte convenuta:**

Come da memoria depositata in data 8 settembre 2009

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda della ricorrente è risultata fondata e pertanto deve essere accolta.

La ricorrente è stata assunta dalla Hertz con un contratto a tempo determinato presso la sede dell'aeroporto di Orio al Serio per la funzione di Customer Service Representative dal 19 novembre 2007 al 19 novembre 2008. Nel contratto era indicata la seguente causale: 'esigenze di carattere organizzativo e produttivo connesse all'adempimento di obblighi derivanti dal contratto intercorrente con la Ryanair Limited'.

La ricorrente ha fondato la sua pretesa innanzitutto sull'uso non giustificato nella sostanza di un contratto di lavoro a tempo determinato per esigenze legate alla Ryanair.

Orbene, il D.Lgs. 368/01 all'art. 1 recita che 'è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo'.

A fronte della grandissima congerie di previsioni delle fattispecie legali e contrattuali il decreto legislativo in esame ha effettuato un'azione di grande semplificazione della materia, prevedendo sostanzialmente solo quattro ampie fattispecie: ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Sono dunque individuate quattro grossi rami di possibili fondazioni e motivazioni della costituzione di un contratto a termine.

La semplificazione delle ipotesi lascia così da un lato intravedere la *ratio* di sostanziale mancanza di eccezionalità e straordinarietà, e dall'altro lascia comprendere la volontà del legislatore del 2001 di lasciarvi rientrare la congerie di previsioni contrattuali nel frattempo intervenute.

Inoltre, il CCNL di settore prevede che è consentito il ricorso al contratto al termine in caso di 'maggiori servizi in particolari periodi dell'anno

derivanti anche da situazioni specifiche di mercato' ed in caso di 'maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico'.

Nel caso di cui all'odierno conflitto, si tratta allora di verificare se la causa indicata nel contratto (problemi di incremento di servizio non gestibili con il normale organico) fosse concretamente esistente e soprattutto se giustificasse la determinata durata del contratto piuttosto che una durata diversa.

Il resistente ha dato prova - in via documentale - dell'andamento dei noleggi nell'aeroporto di Orio al Serio che era passato da n. 53899 nell'anno 2007 al numero di 55567 nell'anno 2008. Subito dopo la asserita risoluzione del contratto con la Ryanair il numero di noleggi era sceso a 50768.

Invero, il contratto con la Ryanair prevedeva come inizio della convenzione la data del 1 gennaio 2006 e statuiva che lo speciale trattamento sarebbe continuato sino al 31 dicembre 2012.

Ma anche a prescindere dalla mancata allegazione della documentazione relativa alla risoluzione del contratto, ciò che sarebbe stato nella assoluta

disponibilità della Ryanair, dalla semplice lettura delle prove testimoniali si ricava la fittizietà della causale apposta. A svolgere quella specifica funzione di Customer Service Rep, impegnati nel back office ed nei contratti, erano addetti quasi esclusivamente dipendenti assunti con contratto a tempo determinato (il cui numero consistente è stato attestato concordemente dai testimoni i quali hanno ricordato specificamente tutti i nomi dei loro colleghi), e successivi simili contratti la società aveva continuato a stipulare anche dopo la cessazione del contratto con la dipendente, come dimostravano i persistenti annunci per la ricerca del personale.

Dalle prove testimoniali si ricava che le unità mancanti venivano prontamente rimpiazzate. Il libro matricola non dà una lettura contraria a questo dato.

Le ragioni di stagionalità si mostrano sfumate se è vero che l'ufficio deve sempre rimanere aperto, negli orari di aeroporto, a dispetto dei numeri dei voli e dei passeggeri prenotati, e se è vero che Hertz svolge un servizio molto noto e molto

pubblicizzato per l'intera collettività dei possibili clienti e non solo per una linea aerea.

Una apposita convenzione poteva giustificare per lo più l'esistenza di altri due contratti a tempo determinato ma non del grande numero di contratti a tempo determinato stipulato.

Il contratto deve perciò dirsi nullo nella parte che prevede l'apposizione del termine. Dal primo momento della prestazione il lavoratore deve ritenersi assunto con un contratto a tempo indeterminato, ovvero deve ritenersi la ricorrente alle dipendenze della S.p.A. convenuta sin dal primo giorno di lavoro dell'19.11.2007.

Vista la novella dell'art. 32 comma V legge 183/2010 si ritiene equo commisurare il risarcimento da accordare al lavoratore alla misura di 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto data la lunga durata del rapporto e le dimensioni della società.

Da ultimo le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla luce degli artt. 5 e 6 TP.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa N. 622/2009 R.G., ogni diversa e contraria istanza disattesa:

1) Accoglie la domanda della ricorrente e per l'effetto dichiara che tra Valentina Petkova e la Hertz Italiana S.p.A. si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 19.11.2007, con conseguente diritto alla rimessione in servizio;

2) per l'effetto condanna Hertz Italiana S.p.A. al risarcimento del danno nella misura di 4,5 mensilità commisurate sulla retribuzione globale di fatto, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;

3) Condanna le Hertz Italiana S.p.A. al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente Romito Calogero che liquida in complessive € 2800,00 di cui € 1500,00 per diritti, € 1300,00 per onorari, oltre 12.5 % TP, IVA e CASSA.

Così deciso in Bergamo il 15.12.2010

Il Giudice del Lavoro  
dott.ssa Antonella Troisi

IL CANCELLIERE  
-A. Walter Domenighini-

Depositato in cancelleria  
oggi, 15 DIC. 2010  
IL CANCELLIERE  
-A. Walter Domenighini-